

REP.

C O M U N E DI MONTEDINOVE

Prov. di Ascoli Piceno

**CONVENZIONE PER LA COPROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI
SERVIZI DI ACCOGLIENZA NELLA RETE SPRAR (SISTEMA DI PROTEZIONE PER
RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI) TRIENNIO 2018-2020**

CIG: 7511188C69 CUP E38C18000410005

L'anno duemiladiciotto, il giorno -----(-----) del mese di ----- presso la sede
municipale, sita in Via Roma n. 2 sono presenti:

➤ per il **COMUNE DI MONTEDINOVE**, con sede in Montedinove, via Roma n. 2; P.I e C.F.:
00360220446, il **Dott. Antonio Del Duca**, (c.f. DLDNTN57P28F487S) nato a Montedinove (AP)
il 28.09.1957, domiciliato per la carica presso la sede comunale ove sopra, nella sua qualità di
Responsabile dell'Area Amministrativa, di seguito "*Comune*";

➤ per la **COOPERATIVA SOCIALE NUOVA RICERCA AGENZIA RES**, con sede legale in Via
G. F.M. Prosperi 26 63900 Fermo, P.I. 01316910445 C.F. 0035850434 la **Sig.ra Del Bello**
Renata nata a Montegiorgio il 04/01/1967 e residente in Montegiorgio C.F.
DLBRNT67A44F520B nella sua qualità di rappresentante legale, di seguito "*ente attuatore*".

Premesso che:

➤ con **Legge n. 189/2002** "Modifica alla normativa in materia di Immigrazione ed Asilo" è stato
istituito il Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (S.P.R.A.R.) (art. 32, c. 1
sexies) ed è stato istituito il Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo, al quale
possono accedere gli Enti Locali che prestano servizi finalizzati all'accoglienza dei richiedenti
asilo, rifugiati e titolari di protezione umanitari;

➤ con **decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251**, di attuazione della direttiva
2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della
qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché

norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta si sono stabilite le norme sull'attribuzione a cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea o ad apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale nonché le norme sul contenuto dello status riconosciuto;

➤ con **decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25**, di attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato si sono disciplinate le procedure per l'esame delle domande di protezione internazionale presentate nel territorio nazionale

➤ con **decreto ministeriale del 7 agosto 2015** (pubblicato sulla G.U. del 7 ottobre 2015) è stata adottata la nuova disciplina SPRAR, nonché le condizioni e modalità di partecipazione degli enti locali alla ripartizione delle risorse del FNPSA;

➤ con **decreto 10 agosto 2016** (pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.200 del 27 agosto 2016) ad oggetto: *Modalità di accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo per la predisposizione dei servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario, nonché approvazione delle linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR)* si sono definite le modalità e le procedure per il nuovo funzionamento dello SPRAR.

Premesso altresì che:

- con deliberazione di G. C. n. 61 del 21.08.2017 si decideva:
- di presentare una candidatura per la formulazione di interventi e servizi finalizzati all'accoglienza nella rete SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati), sulla base di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Interno 10 agosto 2016;
 - di dare indirizzo all'area competente affinché provveda alla indizione di una procedura ad evidenza pubblica, al fine di individuare un soggetto collaboratore (ente attuatore) in grado di prestare, a supporto del comune di Montedinove, un insieme di servizi specialistici di carattere sociale consistenti in:

- attività di co-progettazione del servizio finalizzato all'accoglienza nella rete SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) di richiedenti/titolari di protezione internazionale e dei loro familiari, nonché degli stranieri e dei loro familiari beneficiari di protezione umanitaria, per minimo dieci posti e massimo venticinque posti, a valere sul fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, che dovrà avere termine entro tre giorni antecedenti la scadenza della presentazione del progetto al Ministero secondo le condizioni, gli standard, le linee guida, i criteri, i parametri, i formulari e procedure stabilite dalle normative nazionali e regionali;
- co-finanziamento del progetto nei termini di quanto stabilito dall'art. 28 del Decreto;
- organizzazione, gestione e erogazione dei servizi, degli interventi e attività previste nel progetto approvato dal Ministero dell'Interno. Inoltre il soggetto partner dovrà supportare e assistere il Comune di Montedinove nella predisposizione della documentazione necessaria alla rendicontazione delle spese, delle schede di monitoraggio e di ogni altro documento, tanto in formato cartaceo che in formato elettronico, richiesto in base agli indirizzi ministeriali;
- gestione di eventuale ampliamento del progetto, riguardante il numero dei posti previsti, in base a quanto eventualmente richiesto e finanziato dal Ministero;
- di stabilire che la selezione dei soggetti partecipanti alla suddetta procedura avvenga sulla base di una proposta progettuale, che dovrà essere presentata in sede di presentazione dell'istanza di partecipazione, tenendo in particolare conto degli elementi di connessione e di integrazione con altre progettualità presenti nello stesso contesto territoriale e legate al tema rifugiati, delle ricadute e elementi di valore aggiunto a livello territoriale anche nei confronti della cittadinanza, del numero di contratti di assunzione da attivare dopo la approvazione del progetto, delle tipologie di strutture di accoglienza proposte, privilegiando l'utilizzo di appartamenti;
- di stabilire che in sede di valutazione delle candidature si tenga inoltre conto dell'esperienza maturata nell'ambito della presa in carico di richiedenti/titolari di protezione internazionale, del quoziente tra rifugiati gestiti e personale occupato con contratto di assunzione per quei servizi, della qualità della struttura organizzativa offerta;

- di dare atto che, dopo l'espletamento della procedura, si provvederà a sottoscrivere con il soggetto selezionato apposita convenzione per la co-progettazione e per la predisposizione della domanda di contributo, ai sensi del Decreto Ministeriale 10.08.16. La gestione delle restanti fasi del servizio in argomento potrà essere avviata solo a seguito di comunicazione da parte del Ministero dell'Interno dell'approvazione e conseguente finanziamento del progetto presentato. La mancata approvazione del progetto costituisce causa di risoluzione della convenzione;

- di dare atto che gli interventi eventualmente attivati da questo ente sulla base del Decreto Ministeriale 10.08.2016 verranno completamente finanziati dal fondo nazionale FNPSA nonché dalla quota di co-finanziamento dell'ente attuatore e che pertanto la presente deliberazione non comporta assunzione di alcun impegno di spesa a carico del Bilancio comunale.

➤ con determinazione del Responsabile di Area n. 189/2017 si decideva:

- di approvare, in ottemperanza all'indirizzo espresso dalla Giunta comunale con atto n. 61/2017, l'Avviso Pubblico di selezione per l'individuazione di un soggetto collaboratore per partecipare alla coprogettazione, organizzazione e gestione di servizi finalizzati all'accoglienza nella rete SPRAR (sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) ed il relativo modello di domanda "All. 1", allegati alla presente quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

- di dare atto che, sulla base di tale Avviso, le domande di partecipazione potranno essere presentate entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 12 Settembre 2017, a pena di esclusione;

- di dare atto che, dopo l'espletamento della procedura, così come previsto dalla deliberazione G.C. n. 61/2017, si provvederà a sottoscrivere con il soggetto selezionato apposita convenzione per la co-progettazione e per la predisposizione della domanda di contributo, ai sensi del Decreto Ministeriale 10 agosto 2016. La gestione delle restanti fasi del servizio in argomento potrà essere avviata solo a seguito di comunicazione da parte del Ministero dell'Interno dell'approvazione e conseguente finanziamento del progetto presentato. La mancata approvazione del progetto costituisce causa di risoluzione della convenzione.

- di dare atto che gli interventi eventualmente attivati da questo ente sulla base dell'Avviso allegato

verranno completamente finanziati dal fondo nazionale FNPSA nonchè dalla quota di co-finanziamento dell'ente gestore e che pertanto il presente atto non comporta assunzione di alcun impegno di spesa a carico del Bilancio comunale.

➤ con determinazione del Responsabile di Area n. 202 del 13.09.2017 si disponeva:

di **NOMINARE** come segue i componenti della Commissione preposta alle candidature pervenute relativamente all' Avviso Pubblico di selezione per l'individuazione di un soggetto collaboratore per partecipare alla coprogettazione, organizzazione e gestione di servizi finalizzati all'accoglienza nella rete SPRAR (sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) approvato con Determinazione n. 189/2017:

•Presidente Dott. Pierluigi Grelli – Segretario Comunale;

•Componente Simonella Domenico – Istruttore Contabile;

•Componente e segretario verbalizzante Onori Roberta – Istruttore Amministrativo;

Di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio comunale.

➤ con determinazione del Responsabile di Area n. 206 del 18.09.2017 si disponeva:

Di approvare il Verbale n. 1, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, rimesso dalla Commissione Selezionatrice preposta alla selezione per l'individuazione di un soggetto collaboratore per partecipare alla coprogettazione, organizzazione e gestione di servizi finalizzati all'accoglienza nella rete sprar (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) pervenute, in tempo utile, ai sensi dell'Avviso Pubblico approvato con Determinazione 189/2017.

Di prendere atto che la Commissione selezionatrice, al termine delle valutazioni previste dall'Avviso Pubblico, ha redatto la seguente graduatoria:

COOPERATIVA SOCIALE NUOVA RICERCA AGENZIA RES Punteggio 79,03

con sede in Via G. F.M. Prosperi 26 63900 Fermo

Di aggiudicare definitivamente la selezione del soggetto collaboratore alla seguente impresa:

COOPERATIVA SOCIALE NUOVA RICERCA AGENZIA RES con sede in Via G. F.M. Prosperi 26 63900 Fermo;

• Di dare atto ai sensi dell'art. 32, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 che l'aggiudicazione diventa efficace in

esito alla verifica del possesso dei requisiti prescritti.

➤ con Deliberazione di G.C. n. 68 del 27.09.2017 si decideva:

- di dare atto dell'avvenuta selezione del soggetto attuatore nei termini riportati in premessa;

- di approvare il progetto per la realizzazione di interventi di accoglienza integrata - SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati), in favore dei titolari di protezione internazionale ed altresì richiedenti protezione internazionale, nonché titolari di permesso umanitario di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, da presentare unitamente alla domanda di attivazione attraverso la piattaforma del Ministero dell'Interno per richiedere un contributo di cui si allega il piano finanziario preventivo;

- di dare atto che questo Ente partecipa al cofinanziamento del progetto attraverso la valorizzazione di servizi e di beni ai sensi dell'art. 28 del D.M. 10.08.2016 come meglio dettagliato nel progetto;

- di procedere alla presentazione del progetto attraverso la piattaforma del Ministero dell'Interno;

- di dare atto che con successivo atto si procederà alla stipula di una convenzione con il soggetto attuatore entro sessanta giorni dalla comunicazione da parte del Ministero dell'Interno dell'ammissione al contributo ai sensi dell'art. 39 del D.M. 10.08.2016;

- di dare atto che il progetto potrà essere attivato solo in caso di approvazione e finanziamento da parte del Ministero dell'Interno, unica autorità responsabile della selezione e monitoraggio dei progetti, nonché del controllo e dell'autorizzazione del rendiconto.

➤ con Decreto del Ministro dell'Interno del 19 gennaio 2018 è stata approvata l'assegnazione delle risorse agli Enti Locali che, entro il 30.09.2017, hanno presentato domanda per avviare un progetto di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati nell'ambito della rete SPRAR;

➤ il Comune di Montedinove si è collocato alla 32esima posizione nella graduatoria "Progetti ordinari" e, conseguentemente, è risultato destinatario di un finanziamento complessivo annuale di € 166.260,00;

➤ tale progetto prevede la realizzazione degli interventi inseriti nel Sistema di Protezione

per richiedenti asilo e rifugiati SPRAR, meglio esplicitati nel progetto trasmesso all'Ufficio Centrale SPRAR del Ministero dell'Interno;

Tutto ciò premesso, ricordato che obiettivo principale del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) è la (ri)conquista dell'autonomia individuale dei richiedenti/titolari di protezione internazionale e umanitaria accolti, considerato che il Comune di Montedinove, per la gestione attuativa dei servizi e delle funzioni di progetto a favore di n. 11 beneficiari cittadini immigrati richiedenti e/o titolari di protezione internazionale, intende avvalersi della COOPERATIVA SOCIALE NUOVA RICERCA AGENZIA RES con sede in Via G. F.M. Prosperi 26 63900 Fermo selezionata mediante la procedura ad evidenza pubblica sopra richiamata, le parti convengono e stipulano quanto segue.

I summenzionati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa narrativa come parte integrante della presente convenzione:

Articolo 1 - (Oggetto)

La presente Convenzione disciplina i rapporti tra il Comune di Montedinove e la Cooperativa Sociale Nuova Ricerca Agenzia Res, in qualità di Ente attuatore del progetto - triennio 2018-2020 - categoria dei beneficiari "ordinari", ammesso al finanziamento del Ministero dell'Interno nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo.

L'Ente attuatore, con la stipula del presente atto, si obbliga ad adempiere a tutte le obbligazioni ivi contenute ed a tutte le prestazioni di cui al progetto sopra richiamato.

Articolo 2 - (Obblighi a carico del soggetto attuatore)

La Cooperativa Sociale Nuova Ricerca Agenzia Res, in qualità di Ente attuatore, si impegna a realizzare gli interventi previsti nel progetto ammesso a finanziamento, come definito nella parte II, articoli dal n. 29 al n. 40, del Decreto del Ministero dell'Interno 10.08.2016 "Modalità di accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo per la predisposizione dei servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario, nonché approvazione delle

linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR).

L'Ente attuatore si obbliga ad utilizzare per lo svolgimento dei servizi di accoglienza e delle attività erogate, strutture le cui caratteristiche siano idonee ed adeguate ai servizi delle attività assegnate.

L'ente attuatore si obbliga altresì:

- ad eseguire gli interventi oggetto della presente convenzione, impiegando personale specializzato e/o con esperienza pluriennale nel settore;
- a garantire ai lavoratori impiegati nelle prestazioni del progetto in parola, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti nazionali di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi;
- ad assumere verso detti operatori e verso terzi, tutte le responsabilità conseguenti e dipendenti, a qualsiasi titolo, da fatto proprio e dei propri addetti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- ad adottare ogni cautela per il rispetto delle prescrizioni di cui D. Lg.vo 81/2008 e s.m. in materia di sicurezza e igiene del lavoro, per la prevenzione degli infortuni, impegnandosi, altresì, ad esigere dal proprio personale, il rispetto di tale normativa, sollevando il Comune da ogni responsabilità, civile e penale, verso terzi;
- a stipulare apposite polizze assicurative per infortuni e danni arrecati eventualmente alle persone e alle cose, tanto degli ospiti che di terzi, ivi compresa, pertanto, la copertura per responsabilità civile verso terzi da allegare al presente atto.

Articolo 3 - (Procedure condivise)

L'Ente attuatore e il Comune di Montedinove si obbligano reciprocamente e per tutta la durata delle attività di cui alla presente Convenzione, a porre in essere quanto sia necessario alla funzionalità dei servizi erogati secondo standard qualitativi elevati.

A tal fine le parti concordano riunioni periodiche di verifica:

- con cadenza trimestrale per l'aggiornamento di ogni informazione sull'andamento del progetto sia in relazione agli adempimenti connessi alla gestione amministrativa e contabile dello stesso, sia in relazione allo stato di attuazione delle varie fasi del progetto e al livello di raggiungimento degli obiettivi/ servizi minimi garantiti.

L'Ente attuatore si impegna altresì:

- ad inviare con cadenza trimestrale relazioni di aggiornamento sul percorso di accoglienza e integrazione socio-culturale di ciascun beneficiario;
- ad inviare le relazioni intermedie e annuali entro 7 giorni lavorativi dalla scadenza prevista dal Servizio Centrale, su supporto informatico, in conformità ai modelli e ai termini stabiliti dal Ministero dell'Interno (format ministeriale);
- a fornire tutte le informazioni necessarie al tempestivo aggiornamento della Banca Dati ed a tal fine a garantire la tempestiva comunicazione al Comune, di eventuali variazioni concernenti:
 - i nominativi e le modalità di impiego di volontari o professionisti, impegnati nella erogazione delle prestazioni oggetto della convenzione;
 - i nominativi dei propri Responsabili;
 - le strutture di accoglienza e le sedi di servizio in uso per lo svolgimento delle attività oggetto della convenzione;
 - la rendicontazione di particolari spese per le quali occorre la preventiva autorizzazione dell'Ente Locale e/o del Servizio centrale.

L'Ente attuatore, inoltre, dà atto di aver preso integrale conoscenza dell'Avviso Pubblico e delle Linee Guida emanati dal Ministero dell'Interno per il tramite del Servizio Centrale, impegnandosi alla realizzazione delle attività di cui al Progetto nel rispetto e in attuazione delle modalità in esse contenute.

Il Comune garantisce:

- di partecipare al cofinanziamento del progetto attraverso la valorizzazione di servizi, di beni o personale ai sensi dell'art. 28 del D.M. 10.08.2016 nella misura del 5% del contributo

assegnato di € 155.945,00 pari ad € 8315,00;

- tutte le attività di propria competenza;
- la presentazione delle relazioni intermedie e finali sulle attività svolte dal progetto, adeguandosi ai modelli e ai termini stabiliti dal Ministero dell'Interno, di concerto con il Referente del soggetto attuatore;
- l'aggiornamento della Banca Dati e l'invio delle schede di monitoraggio, secondo i tempi stabiliti dal Servizio Centrale, di concerto con il Referente del soggetto attuatore.

Le parti sanciscono che ogni decisione per i provvedimenti di accoglienza e di uscita dei beneficiari, nonché per ogni iniziativa che abbia ripercussioni o sia inerente allo svolgimento delle attività progettuali, sia assunta congiuntamente.

Articolo 4 - (Registri)

Sarà cura dell'Ente attuatore tenere il registro generale delle spese per tutta la durata delle attività di cui alla presente convenzione. Il registro delle spese dovrà essere esibito in ogni momento, previa richiesta all'Ente attuatore in tempi e modi compatibili con l'ordinario svolgimento dell'attività progettuale, al responsabile del progetto comunale, onde controllarne la veridicità e la regolarità. Qualora il responsabile di progetto rilevi violazioni ed irregolarità deve darne opportuna e tempestiva comunicazione.

L'Ente attuatore sarà tenuto, inoltre, a registrare la presenza giornaliera mensile dei beneficiari utilizzando il modulo del Servizio centrale.

Articolo 5 - (Rendicontazione delle spese)

Le spese sostenute e rimborsabili relative all'esercizio annuale andranno rendicontate dall'Ente attuatore, secondo i tempi e le modalità indicate dal D. M. del 10.08.2016 e dal Manuale Unico di Rendicontazione del Servizio Centrale.

In particolare, l'Ente attuatore, al fine di consentire al Comune di ottemperare tempestivamente a tutti gli adempimenti connessi alla rendicontazione, è obbligato a produrre la documentazione di cui al punto precedente del presente articolo, almeno dieci giorni lavorativi precedenti la

scadenza di cui al D.M. 10/08/2016 e al Manuale della Rendicontazione del Servizio Centrale, del quale entrambi gli Enti danno atto di avere piena conoscenza.

Oltre alla rendicontazione di cui innanzi, l'Ente attuatore dovrà produrre, nei tempi di cui al precedente periodo del presente articolo, la relazione conclusiva, recante descrizione delle attività espletate, dei tempi ed ogni ulteriore notizia idonea a fornire altre utili specificazioni, che, pertanto, assorbirà l'ultima relazione trimestrale.

Articolo 6 - (Durata)

La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione sino al 31 dicembre 2020, compatibilmente con il finanziamento da parte del Ministero dell'Interno - Dipartimento per Libertà Civili e L'immigrazione – delle tre annualità citate e salve eventuali proroghe disposte dall'Ufficio Centrale SPRAR del Ministero dell'Interno.

Si precisa che le attività del progetto sono state avviate a far data dal 01/03/2018.

Articolo 7 – (Importo)

Il costo complessivo previsto per l'attuazione delle attività di cui all'art. 1, è così distinto:

ANNO 2018: Costo complessivo € 166.260,00 - cofinanziamento comunale € 8.315,00 pari al 5% del contributo assegnato di € 157.945,00;

ANNO 2019: Costo complessivo € 166.260,00 - cofinanziamento comunale € 8.315,00 pari al 5% del contributo assegnato contributo assegnato € 157.945,00;

ANNO 2020: Costo complessivo € 166.260,00 – cofinanziamento comunale € 8.315,00 – pari al 5% del contributo assegnato contributo assegnato € 157.945,00;

Il costo complessivo del progetto sopra specificato non impegna il Comune di Montedinove in alcun modo, potendo lo stesso, in rapporto al finanziamento del progetto da parte del Ministero dell'Interno, all'andamento del progetto stesso e a qualsiasi altra condizione, subire un incremento, un decremento o non essere realizzato.

Per il mancato raggiungimento dell'importo contrattuale, da qualunque motivo causato, nulla è dovuto all'ente attuatore a titolo di risarcimento, indennizzo o altra causa e lo stesso non può

sollevare eccezioni e pretendere indennità in quanto, come sopra già precisato, la realizzazione del progetto è subordinata all'erogazione del contributo da parte del Ministero dell'Interno. Resta quindi inteso che, ai sensi dell'art. 1353 del Codice Civile, l'esecuzione dell'impegno economico da parte del comune è sottoposta alla condizione suddetta cioè dell'erogazione del contributo.

Articolo 8 - (Deposito cauzionale)

Si dà atto che, a garanzia degli obblighi assunti nei confronti del Comune di Montedinove, l'Ente attuatore ha costituito un deposito cauzionale per € 16.626,00 pari al 10% dell'importo del contributo per la prima annualità assegnato dal Ministero dell'Interno mediante polizza assicurativa fideiussoria rilasciata dalla UnipolSai Assicurazione Agenzia di Ascoli Piceno Codice Subagenzia 100 Numero Polizza 1/2346/96/159170700 per un importo garantito pari al 10% del costo complessivo annuale del progetto di € 166.260,00 pari ad € 16.626,00;

Il documento rilasciato dal terzo garante prevede:

- 1) l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale;
- 2) l'operatività ed il pagamento a prima richiesta scritta dell'Autorità Comunale;
- 3) che la cauzione così costituita resterà vincolata fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali;
- 4) che qualunque scadenza fissata deve intendersi prorogata fino alla completa liberazione dell'Ente attuatore dagli obblighi di cui alla presente convenzione ed alla restituzione della polizza;
- 5) che la garanzia è valida anche in caso di mancato pagamento del premio o dei premi successivi da parte dell'Ente attuatore.

La cauzione garantisce il risarcimento di eventuali danni subiti dal Comune di Montedinove ed il rimborso delle spese che la stessa dovesse sostenere durante l'applicazione della presente Convenzione a causa di inadempienze o cattiva esecuzione della stessa e dovrà essere reintegrata nel caso in cui risulti necessario avvalersene.

In caso di mancato reintegro la quota potrà essere detratta dagli importi dovuti per la realizzazione delle attività del progetto, previa comunicazione scritta. Nel caso in cui la cauzione risulti insufficiente resta salvo per il Comune esperire ogni altra azione si renda necessaria.

La somma sarà svincolata al termine della Convenzione, previa verifica del corretto svolgimento da parte dell'Ente attuatore degli obblighi derivanti dalla Convenzione.

Art. 9–Polizze assicurative

L'ente attuatore nella realizzazione delle attività del progetto, è tenuto ad adottare tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operatori, dei beneficiari e di chiunque fruisca delle strutture di accoglienza. In caso di danni a persone o cose, la responsabilità civile ed ogni altra forma di responsabilità è a carico dello stesso, intendendosi integralmente sollevato il Comune di Montedinove da ogni responsabilità.

L'Aggiudicatario ha stipulato apposita polizza assicurativa con la Compagnia CARGEAS Assicurazioni Spa Intermediario 615-genovese-803-316 ramo 500 n. 900001490329 contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del servizio, con un massimale per € 4.000.000,00.

Articolo 10 - (Modalità di pagamento e garanzie)

Il Comune di Montedinove si obbliga a corrispondere all'Ente attuatore, per l'attività oggetto del presente atto e per il periodo oggetto di convenzione, la somma complessiva di **€ 473.835,00 (euro quattrocentosettantatremilaottocentotrentacinque//00)** o la diversa somma come rimodulata dal Ministero, da finanziarsi esclusivamente con il contributo ministeriale a valere sul Fondo per le politiche e i servizi dell'Asilo.

Il finanziamento del progetto verrà erogato dal Comune di Montedinove in favore dell'Ente attuatore previa erogazione, anche pro-quota, da parte del competente Ministero, con le modalità di ricezione della quota di finanziamento da parte del Ministero dell'Interno.

Le spese rendicontate dovranno dunque riferirsi al periodo di durata della presente

Convenzione.

Si dà atto che non vi sarà alcun co-finanziamento aggiuntivo, oltre a quanto previsto in progetto, da parte del Comune di Montedinove e che il numero dei posti di accoglienza approvato è di 11 (undici) soggetti appartenenti alla categoria Ordinari.

Non sono previste anticipazioni in favore dell'ente attuatore da parte dell'amministrazione comunale con fondi a carico del bilancio comunale.

Articolo 11 - (Tracciabilità)

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 2010 l'ente attuatore ha dichiarato che il codice IBAN del conto corrente dedicato intestato alla Cooperativa Sociale Nuova Ricerca Agenzia Res sul quale devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al servizio oggetto del presente atto è: IT37T061506950CC0241004408

Le generalità e il codice fiscale delle persone fisiche abilitate ad operare su tale conte sono:

-DEL BELLO RENATA C.F. DLBRNT67A44F520B

L'Ente attuatore con la stipulazione della convenzione assume tutti gli obblighi concernenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e successive modifiche, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla procedura di che trattasi.

Gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione relativa al presente contratto i seguenti dati:

CIG: 7511188C69 e CUP E38C18000410005

Qualora l'ente attuatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla gestione in argomento, la presente si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3 della legge medesima.

L'amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento l'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Articolo 12 - (Controlli)

Il Responsabile del Progetto designato dal Comune è la Sig.ra Onori Roberta, ed i suoi Referenti amministrativo-contabili, possono svolgere, in qualsiasi momento, attività di ispezione e controllo circa l'esatto adempimento agli obblighi della presente convenzione da parte dell'Ente attuatore, in tempi e modi compatibili con l'ordinario svolgimento dell'attività progettuale.

Il Comune di Montedinove si riserva di verificare e accertare in ogni momento che siano sempre perseguite le finalità previste della presente Convenzione.

Articolo 13 - (Inadempienze e risoluzione del rapporto contrattuale)

Qualora il Responsabile del Progetto del Comune rilevi violazioni ed irregolarità nell'osservanza di quanto previsto nella presente Convenzione, nel progetto o negli altri atti richiamati, contesta l'inadempienza all'Ente attuatore, in forma scritta, assegnando allo stesso un termine di tempo utile e sufficiente per offrire le proprie giustificazioni, comunque, non inferiore a 15 giorni.

Nei casi di reiterato e grave inadempimento agli obblighi, il Comune, previa diffida ed assegnazione di termine per le giustificazioni (non inferiore a 15 giorni), può disporre la risoluzione della presente Convenzione, con decorrenza dal quindicesimo giorno successivo alla data di comunicazione del provvedimento di risoluzione.

Articolo 14 – (Disposizioni in materia di prevenzione della corruzione L. n.

190/2012 e DPR n. 62/2013)

Con riferimento alle prestazioni ed obbligazioni oggetto della convenzione, l'ente attuatore si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal d.p.r. 16 aprile 2013, n. 62 (codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso d.p.r.

A tal fine si dà atto che il comune consegna, ai sensi dell'art. 17 del d.p.r. n. 62/2013,

copia del decreto stesso, per una sua piu' completa e piena conoscenza.

Consegna altresì copia del codice di comportamento comunale approvato con delibera di giunta n. 78 del 16.12.2013 nonché copia del piano triennale prevenzione della corruzione e della trasparenza aggiornato con delibera di giunta n. 7 del 22.01.2018.

L'ente attuatore si impegna a trasmettere copia degli stessi ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

La violazione degli obblighi sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione della convenzione. L'amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione, salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 15 – (Domiciliazione)

A tutti gli effetti della presente convenzione le parti eleggono il proprio domicilio presso le proprie rispettive sedi sopra indicate.

Tutte le comunicazioni e/o notificazioni, nessuna esclusa ed eccettuata dipendenti dalla presente convenzione sono fatte all'ente attuatore a mezzo pec al seguente indirizzo PEC: coopnrres@pec.it

Articolo 16 – (Privacy)

Il soggetto attuatore si obbliga ad operare nel rispetto della normativa sulla Privacy ed in particolare di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal D.Lgs. n. 196/2003.

Il Comune di Montedinove, ai sensi dell'art. 13 del suddetto decreto legislativo, rende edotto l'Ente attuatore che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione con liceità e correttezza esclusivamente per lo svolgimento delle attività e l'assolvimento degli obblighi previsti da leggi e regolamenti disciplinanti la materia.

Articolo 17 - (Foro competente)

Il Foro di Ascoli Piceno è competente per tutte le controversie connesse o derivanti dalla presente convenzione.

Articolo 18 - (Spese contrattuali)

La presente convenzione è redatta nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente.

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso e le relative spese saranno a totale carico del Soggetto Attuatore.

Articolo 19 - (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente atto si rinvia alle norme del Codice civile ed alle altre vigenti norme di legge sia quelle generali che quelle specifiche che regolano la materia.

L'ente attuatore è tenuto comunque all'osservanza di tutte le Leggi, Regolamenti, Decreti e in genere tutte le prescrizioni che vengono emanate da pubbliche autorità, indipendentemente dalle norme prescritte dal presente atto.

Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32 co. 14 del d.lgs. 50/2016, è sottoscritto dalla parti con firme digitali ai sensi dell'art.24 D.lgs.82/2005 Codice Amministrazione Digitale.

Comune di Montedinove

Cooperativa Sociale Nuova Ricerca Agenzia Res

Dott. Antonio Del Duca

Renata Del Bello